

Comune di BURGIO

(Provincia Regionale di Agrigento)

AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO

per la costituzione dell'albo dei **collaudatori** per l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, e dei **professionisti** per l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 22 dicembre 2006, pubblicata sulla G.U.R.S. del 5.1.2007 nr. 1 riguardante " Affidamento delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessori art. 17, commi 10 e 11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei minimi tariffari – D.L. 4 luglio 2006 nr. 223. Affidamento incarichi di collaudo a professionisti esterni – art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali."

Rende noto

Che questa Amministrazione, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento di incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo e di collaudatore statico, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, aventi natura di lavori pubblici e nell'affidamento di incarichi ai professionisti, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, intende, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, dotarsi di un apposito albo, distinto nelle sezioni A e B, che viene redatto secondo le indicazioni della circolare 22 dicembre 2006 emanata da l'Assessorato Regionale LL.PP. e pubblicata nella G.U.R.S. del 5 gennaio 2007 Parte I nr. 1.

La **sezione A** concerne i collaudatori degli interventi aventi natura di lavori pubblici, finalizzata all'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 109/94 come modificato ed integrato dalla L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

La **sezione B** concerne i professionisti per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, IVA esclusa, di cui all'art. 17, c. 11, della legge n. 109/94 come modificato ed integrato dalla L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

La formazione degli elenchi non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l'individuazione di soggetti ai quali rivolgere l'invito per l'affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro, escluso I.V.A.

L'inserimento nell'albo è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda inoltrata. Non saranno considerate le istanze prive parzialmente o completamente degli allegati.

L'Albo e i suoi aggiornamenti, di cui si dirà in seguito, saranno approvati con determina del Responsabile dell'Area Tecnica e pubblicati sull'Albo Pretorio del Comune di Burgio (AG) e consultabile sul sito internet: www.comune.burgio.ag.it.

L'inserimento nel suddetto albo è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi, di cui al presente

avviso.

L'amministrazione per l'affidamento degli incarichi di cui al presente avviso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della legge nr. 109/94 come modificato ed integrato dalla L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, esperirà, di volta in volta, selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al presente avviso, secondo la procedura di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 nr. 163, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'ambito dei settori di attività in base ai quali si richiede l'iscrizione. Resta, comunque, salvo quanto disposto dalla Circ. del 30 marzo 2007 dell'Ass. reg. LL.PP..

Gli eventuali affidamenti riguarderanno i seguenti settori di attività:

1. Edilizia pubblica;
2. Urbanistica;
3. Restauro, immobili monumentali;
4. Impianti sportivi;
5. Strutture;
6. Collaudi statici;
7. Collaudi tecnici-amministrativi;
8. Impianti tecnologici interni ed esterni;
9. Impianti speciali di sicurezza;
10. Ristrutturazioni e consolidamenti;
11. Opere stradali;
12. Opere marittime e portuali;
13. Opere di illuminazione pubblica;
14. Opere idrauliche e difesa del suolo;
15. Consolidamento pendici e versanti;
16. Acquedotti e fognature;
17. Opere per la tutela e risanamento ambientale;
18. Attività in materia di sicurezza D. Lgs n. 81/2008 e s. m. i.;
19. Pratiche catastali, frazionamenti e perizie di stima;
20. Studi geologici, geotecnici a supporto dell'attività di progettazione;
21. Impianti relativi alle fonti di energia rinnovabili.
22. Responsabile e/o Addetto SPP – D.Lgs. 195/2003

Sezione A – Collaudatori per l'affidamento di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, IVA esclusa, degli interventi aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali.

I soggetti di cui all'art. 28, commi 5, 6 e 23 della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, potranno far pervenire a questa Amministrazione apposita domanda d'iscrizione all'albo Sezione A dei collaudatori di cui al presente avviso.

I requisiti per l'iscrizione alla sezione A dell'albo dei collaudatori sono quelli previsti dall'art. 28 della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al collaudo delle opere pubbliche.

Le cause ostative all'iscrizione all'albo dei collaudatori sezione A sono quelle fissate dal predetto art. 28 della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le nomine riguarderanno incarichi conferiti a singoli professionisti, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro IVA esclusa.

La sezione A dell'albo dei collaudatori è suddivisa in due **sub-sezioni : A1 e A2.**

La sub-sezione A1 comprenderà l'elenco dei collaudatori tecnici-statici, mentre la subsezione A2 comprenderà l'elenco dei collaudatori tecnico-amministrativi.

Alla **sub-sezione A1** possono essere iscritti coloro che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria, architettura, in geologia, scienze agrarie e forestali e diploma tecnico per specializzazioni attinenti la materia dell'incarico;
- iscrizione, relativamente agli ingegneri ed agli architetti, ai relativi albi professionali da almeno 10 anni, ai fini del conferimento degli incarichi di collaudo statico;

- assenza condizioni di incompatibilità previste nell'art. 28 della legge n. 109/94, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n.7.

Alla **sub-sezione A2** possono essere iscritti tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro IVA esclusa la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni. Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell' articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Ai fini dell'affidamento degli incarichi, l'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione agli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono cumulabili, sempreché non siano contestuali. (art. 28, commi 5-6-7-19, legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali).

Modalità di presentazione delle domande.

Al fine di consentire all'Amministrazione il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi, i soggetti aventi i requisiti potranno far pervenire apposita domanda di iscrizione all'albo, da redigere in carta libera, secondo il modello 1A e 2A **(Mod. 1A, 2A), con allegata la seguente documentazione:**

- copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;
 - curriculum vitae (il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà) da redigere secondo il modello 2 **(Mod. 2)**. (Per i collaudatori della pubblica Amministrazione il suddetto curriculum dovrà essere integrato da una descrizione delle esperienze di lavoro nella pubblica amministrazione che dimostri una comprovata esperienza maturata). Il curriculum vitae dovrà essere redatto e trasmesso anche su supporto informatico.
1. certificato sostitutivo di atto di notorietà attestante:
- a) di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di non essere comunque appaltatore di opere pubbliche od interessato negli appalti stessi;
 - b) anzianità di servizio o di iscrizione al relativo albo professionale;
 - c) che nei due anni precedenti la data del conferimento non ha ricevuto uno o più incarichi di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo in corso d'opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, escluso I.V.A. (art. 28, comma 11, legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali).
 - d) di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 12 novembre 1999, nr. 68 (Assolvimento degli obblighi in materia di diritto al lavoro di disabili).

In alternativa nei casi previsti dalla stessa legge nr. 68/99

- e) Di non essere sottoposto agli obblighi di osservanza della legge nr. 68/99.

La domanda di iscrizione, corredata degli allegati richiesti, dovrà essere inviata a questa Amministrazione al seguente indirizzo:

COMUNE DI BURGIO, Piazza IV Novembre n. 1, 92010 BURGIO (AG)

La suddetta documentazione dovrà, pervenire, pena l'esclusione, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso nell'Albo Pretorio del Comune di Burgio , tramite il servizio postale di Stato o a mezzo posta celere o corriere autorizzato, o con consegna a mano in plico debitamente chiuso in modo da garantirne l'integrità.

Il plico deve riportare la seguente dicitura:

“Domanda di inserimento nell’albo dei collaudatori Sezione A (sub A1 o sub A2) per l’affidamento di incarichi di collaudo di importo inferiore a 100.000,00 EURO”.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Sulla base delle istanze pervenute verrà costituita l’apposita sezione A) dell’albo distinta in sub sezione A1 e subsezione A2, elencando i soggetti ammessi in ordine alfabetico. In relazione ai contenuti di cui all’art.18 e al comma 10° dell’art. 28 della legge nr. 109/94 come modificati ed integrati dalla L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, all’interno delle sub sez. A1 e A2 i funzionari e i dirigenti pubblici verranno raggruppati in appositi elenchi e disposti in ordine alfabetico.

Il richiedente si impegna in caso di variazione dei dati trasmessi a darne tempestiva comunicazione.

A seguito della costituzione delle due sub sezioni A1 e A2 dell’ Albo, le domande di inserimento potranno essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell’anno e con le medesime modalità possono essere aggiornate dagli interessati. L’aggiornamento dell’albo avverrà, a cura del Settore Area Tecnica.

In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione alla sezione A dell’albo, l’iscritto viene sospeso temporaneamente e perdurando tale stato si procederà a immediata cancellazione con provvedimento Dirigenziale.

In caso di gravi negligenze, o ritardi nell’espletamento degli incarichi l’Ufficio competente previa contestazione degli addebiti all’interessato propone la sospensione e/o la successiva cancellazione dall’albo che avverrà con provvedimento Dirigenziale. La cancellazione è disposta altresì su richiesta dell’interessato o in caso di morte dello stesso.

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti ammessi all’albo, con l’avvertenza che in caso negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla comunicazione alle Autorità competenti.

Nell’attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere l’offerta. Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell’art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, che può concretizzarsi nell’affidamento di non più di un incarico all’anno allo stesso professionista.

Si terrà conto della correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie delle quali necessita l’amministrazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente agli incarichi da affidare.

Per le determinazioni dei compensi relativi alle prestazioni professionali troverà applicazione l’art. 1 del D.L. nr. 223 del 4.7.2006 (decreto Bersani) convertito dalla legge 4 agosto 2006 nr. 248. Pertanto l’onorario costituirà oggetto di offerta. La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta la esclusione dall’albo per la durata di un anno a far data dal conferimento.

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui alle sopra individuate lettere **a), b), c), d) o e)** ed inoltre:

- di non aver in corso altri incarichi di collaudo per interventi finanziati a favore della stessa impresa; - di non aver partecipato a nessun titolo alle attività di progettazione o aver prestato consulenze relative all’intervento oggetto del collaudo; - di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni all’opera finanziata; - di non essere legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente o consulente stabile di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l’appalto affidato.

Per quanto non previsto si applica la vigente normativa in materia.

SEZIONE B – Professionisti per l’affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 Euro , I.V.A. esclusa, di cui all’art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g)bis), della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i soggetti di cui all’art. 17, comma 15 della medesima legge, potranno far pervenire a questa Amministrazione apposita domanda di iscrizione all’Albo sezione B di cui al presente avviso.

I requisiti per l’iscrizione alla sezione B dell’albo dei professionisti per l’affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 dell’art. 17 della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, sono quelli previsti dallo stesso art. 17 della suddetta legge.

Le cause ostative all'iscrizione all'albo dei professionisti sezione B sono quelle fissate dal predetto art. 17 della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Modalità di presentazione delle domande.

Al fine di consentire all'Amministrazione il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi, i soggetti aventi i requisiti potranno far pervenire apposita domanda di iscrizione all'albo, da redigere, in carta libera, secondo il modello 1-B (**Mod. 1-B**), con allegata la seguente documentazione:

1. copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;
2. curriculum vitae il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e nel caso di studio, associazione di professionisti, società etc., dovrà essere indicata la struttura organizzativa e l'organico, da redigere secondo il modello 2 (**Mod. 2**). Il curriculum vitae dovrà essere redatto e trasmesso anche su supporto informatico;
3. certificato sostitutivo di atto di notorietà attestante:
 - a) Iscrizione al relativo albo professionale;
 - b) di essere pubblico dipendente di uffici tecnici di altri Enti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno o di appartenere a categoria di dipendente pubblico al quale è consentito da disposizioni speciali (riportare riferimenti) lo svolgimento di attività liberoprofessionali. (solo per i pubblici dipendenti rientranti nella fattispecie);
 - c) che nel corso del presente anno solare non ha avuto affidato incarichi fiduciari da parte di questa Amministrazione che cumulativamente abbiano raggiunto l'importo di 100.000,00 euro, I.V.A esclusa. (Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e) ed f) comma 1 dell'art. 17 della legge nr. 109/94 come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 12 novembre 1999, nr. 68 (Assolvimento degli obblighi in materia di diritto al lavoro di disabili).

In alternativa nei casi previsti dalla stessa legge nr. 68/99

- e) Di non essere sottoposto agli obblighi di osservanza della legge nr. 68/99.

La domanda di iscrizione, corredata degli allegati richiesti, dovrà essere inviata a questa Amministrazione al seguente indirizzo:

COMUNE DI BURGIO, Piazza IV Novembre, 1 92010 Burgio (AG)

La suddetta documentazione dovrà, pervenire, pena l'esclusione, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso nell'Albo Pretorio del Comune di Burgio, tramite il servizio postale di Stato o a mezzo posta celere o corriere autorizzato, o con consegna a mano in plico debitamente chiuso in modo da garantirne l'integrità.

Il plico deve riportare la seguente dicitura: **"Domanda di inserimento nell'albo dei professionisti Sezione B, per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 EURO di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni."**

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l'Amministrazione non si assume nessuna responsabilità ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Sulla base delle istanze pervenute verrà costituita l'apposita sezione B) dell'albo, elencando i soggetti ammessi in ordine alfabetico.

Il richiedente si impegna in caso di variazione dei dati trasmessi a darne tempestiva comunicazione.

A seguito della costituzione della sezione B dell'Albo, le domande di inserimento potranno essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno e con le medesime modalità possono essere aggiornate dagli interessati. L'aggiornamento dell'albo avverrà, a cura del Settore Area Tecnica.

In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla sezione B dell'albo, l'iscritto viene sospeso temporaneamente e perdurando tale stato si procederà a successiva cancellazione con provvedimento Dirigenziale.

In caso di gravi negligenze o ritardi nell'espletamento degli incarichi, l'Ufficio competente previa contestazione degli addebiti all'interessato propone la sospensione e/o la successiva cancellazione dall'albo che avverrà con provvedimento Dirigenziale. La cancellazione è disposta altresì su richiesta dell'interessato o in caso di morte dello stesso.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti ammessi all'albo, con l'avvertenza che in caso negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle Autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni è vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di una associazione temporanea ovvero in più di un'associazione temporanea, o quando partecipi una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l'offerta.

Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 17 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.. Si terrà conto della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie delle quali necessita l'Amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, di modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.

Per le determinazioni dei compensi relativi alle prestazioni professionali troverà applicazione l'art. 1 del D.L. nr. 223 del 4.7.2006 (decreto Bersani) convertito dalla legge 4 agosto 2006 nr. 248. Pertanto l'onorario costituirà oggetto di offerta. La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta la esclusione dall'albo per la durata di un anno a far data dal conferimento.

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione, con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui alle sopra individuate lettere **a), b), c) , d)** o **e)** della presente sez. B ed inoltre:

- di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni all'opera finanziata.

Per quanto non previsto, si applica la vigente normativa in materia.

Qualora i soggetti interessati volessero iscriversi contemporaneamente alle **sezioni A (collaudatori) e B (incarichi di progettazione etc...)** dell'albo di cui al presente avviso, ciascuna documentazione prevista per l'iscrizione alle due sezioni può essere inviata allo stesso indirizzo, con le medesime modalità e prescrizioni, con un unico plico.

Nel caso in esame il plico dovrà riportare la seguente dicitura:

"Domanda di inserimento nell'albo dei collaudatori Sezione A (sub A1 o sub A2) per l'affidamento di incarichi di collaudo di importo inferiore a 100.000,00 EURO e domanda di inserimento nell'albo dei professionisti Sezione B, per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 EURO di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni."

Copia del presente Avviso sarà pubblicata in versione integrale sull'Albo Pretorio del Comune di Burgio e consultabile sul sito internet: www.comune.burgio.ag.it, e per estratto nelle sedi degli ordini e/o collegi professionali provinciali oltre che dell'ordine regionale dei geologi;

Ai sensi della legge nr. 241/90 sul procedimento amministrativo, come recepita nella Regione Siciliana con legge regionale nr. 10/91, si rende noto che il **Responsabile del Procedimento è il geom. A. Maniscalco**, con sede in Piazza IV Novembre n. 1, 92010 Burgio (AG), Tel. 0925 – 65007. L'indirizzo e-mail dedicato per eventuali comunicazioni o chiarimenti è: comunediburgio@alice.it

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni – Codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei dati personali di soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'albo per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. Il trattamento dei dati sarà effettuata dal IV Settore LL.PP., nei limiti necessari a perseguire le sopraccitate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare od affidato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'albo e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'albo in questione.

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Il responsabile per il trattamento dei dati è la Sig.ra Bellina geom Antonina, istruttore del Settore Lavori

Pubblici del Comune di Burgio, con sede in Piazza IV Novembre, 1, 92010 Burgio (AG), Tel. 0925 – 65007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. F.to